

Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine - ELTIF - rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760, qualificabile come fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, chiuso e non riservato denominato

HI Algebris PMI Innovative ELTIF

Strumenti a disposizione degli investitori

Documento redatto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del Regolamento ELTIF

Il presente documento è valido a decorrere dal 3/4/2024.

Il presente documento si riferisce all'ELTIF rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento ELTIF, FIA alternativo, mobiliare, chiuso e non riservato, denominato "HI Algebris PMI Innovative ELTIF" istituito dalla SGR Hedge Invest SGR p.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR in data 21 febbraio 2023. I termini in maiuscolo hanno il significato ad essi attribuito nell'ambito del Glossario contenuto nel Prospetto.

In considerazione delle proprie caratteristiche, il Fondo non è stato sottoposto all'approvazione specifica di Banca d'Italia in quanto ricorrono i presupposti per l'approvazione in via generale ai sensi e per gli effetti del Provvedimento Banca d'Italia 19 gennaio 2015 (Tit. V, Cap. II, Sez. II).

La SGR, avente sede legale in Milano, Via Filippo Turati 40, iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del TUF, al n. 26 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 34 nella Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell'art. 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, al n. 4 nella Sezione Gestori di ELTIF, è responsabile delle informazioni fornite nel presente documento e nel Prospetto.

La SGR si avvale di Algebris Investments (Ireland) Limited, con sede legale in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02XK09, Ireland, come Gestore Delegato. Algebris è una società autorizzata dalla Central Bank of Ireland alla prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio. La delega di gestione ad Algebris prevede in sintesi che venga affidata al Gestore Delegato la gestione del portafoglio del Fondo, fermo restando che rimarranno di esclusiva competenza della SGR le seguenti attività: (i) definizione dell'universo investibile; (ii) definizione delle strategie di investimento; (iii) definizione periodica dell'*asset allocation* strategica; (iv) monitoraggio della coerenza del portafoglio; (v) identificazione dei rischi rilevanti *ex ante*; (vi) definizione del profilo di rischio; (vii) definizione dei limiti di rischio; nonché (viii) analisi dei *risk report* prodotti dal Gestore Delegato. La SGR non si avvale di consulenti nella gestione del patrimonio del Fondo.

L'incarico di Depositario è stato conferito a BNP Paribas S.A., Succursale Italia, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano, iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e aderente al Fondo di Protezione dei Depositi, sito internet: <https://cib.bnpparibas/>.

La SGR effettua la valutazione dei beni del Fondo e di calcolo del valore della Quota del Fondo.

Le funzioni da svolgere ai sensi dell'art. 26 del Regolamento ELTIF e dell'art. 5 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione, sono ripartite tra la SGR (che vi provvede con il supporto del Depositario e del proprio *outsourcer* amministrativo) ed i collocatori che verranno incaricati dalla stessa, che vi provvederanno presso le proprie filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

In particolare, i collocatori saranno incaricati di (a) raccogliere le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento, nonché le eventuali domande di rimborso anticipato e di inoltrare le stesse alla SGR e al Depositario per l'esecuzione; (b) fornire agli investitori al dettaglio informazioni in relazione alla modalità di inoltro degli ordini alla SGR e alle modalità di pagamento dei proventi del rimborso/liquidazione del Fondo; (c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio in Italia da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall'investimento nel Fondo e (d) mettere a disposizione degli investitori su supporto durevole, affinché questi ultimi ne possano prendere visione ed estrarne copia, il Regolamento di gestione del Fondo, i PRIIPs KID. La medesima documentazione risulterà disponibile nel sito Internet della SGR www.hedgeinvest.it. L'ultima Relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative al Fondo, insieme alla

relativa situazione contabile, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della SGR nonché presso la sede del depositario del Fondo.

I collocatori presteranno il servizio di consulenza nei confronti degli investitori al dettaglio e verificheranno che, qualora il portafoglio in strumenti finanziari del potenziale investitore al dettaglio non superi Euro 500.000, dopo aver eseguito il test di idoneità di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento ELTIF, tale soggetto non investa più del 10% del portafoglio in ELTIF e forniranno le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio, svolgendo le proprie funzioni presso le proprie filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La SGR garantisce che i collocatori riceveranno tutte le informazioni e i documenti necessari al corretto svolgimento delle funzioni nei confronti degli investitori al dettaglio. La futura ripartizione dei compiti tra la SGR e i collocatori, nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono disciplinati nelle convenzioni di collocamento.

Le funzioni sopra descritte come a carico dei collocatori potranno essere svolte direttamente dalla SGR nel caso di commercializzazione diretta delle Quote agli investitori.

Sono di seguito descritte le modalità organizzative adottate dalla SGR ai fini della commercializzazione delle Quote presso investitori al dettaglio.

Sottoscrizione

La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al Regolamento di gestione del Fondo, copia del quale è consegnata gratuitamente ai Sottoscrittori nell'ambito delle operazioni di Sottoscrizione. Il Regolamento di gestione del Fondo è inoltre disponibile sul sito internet della SGR. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli e oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento di gestione del Fondo.

La Sottoscrizione può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione che avrà una durata di 12 mesi prorogabile. Si precisa che, ad ogni modo, il Periodo di Sottoscrizione non potrà essere superiore a 24 mesi. La data di apertura e chiusura del Periodo di Sottoscrizione saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR www.hedgeinvest.it.

La SGR si riserva la facoltà di cessare anticipatamente l'offerta delle Quote del Fondo, rendendolo noto mediante pubblicazione sul predetto sito *internet* della SGR. Il Periodo di Sottoscrizione massimo cesserà anticipatamente nel caso in cui sia raggiunto l'Ammontare Massimo del Fondo. Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante più emissioni di Quote (ciascuna emissione definita anche come "Closing") durante il Periodo di Sottoscrizione massimo. Non sono previste nuove emissioni di Quote successivamente alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Le date di chiusura di ogni Closing saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della SGR www.hedgeinvest.it. Il patrimonio del Fondo alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione massimo è compreso tra l'Ammontare Minimo e l'Ammontare Massimo.

La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la Sottoscrizione delle Quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. I Partecipanti potranno cedere, in tutto o in parte, le Quote nel rispetto delle condizioni di accesso alle diverse Classi di Quote di cui al Regolamento di gestione del Fondo e ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di quote di ELTIF agli investitori al dettaglio. La SGR verifica che i soggetti che ricevono, in tutto o in parte, le Quote possiedano i medesimi requisiti in capo ai Partecipanti cedenti. La Sottoscrizione può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al Valore Unitario delle Quote e può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione nei limiti sopra descritti.

Nel corso del Periodo di Sottoscrizione ed entro 15 giorni dalla data della Sottoscrizione, i Partecipanti diversi dai “clienti professionali” possono annullare la Sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.

La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. – i collocatori a farle pervenire le domande di Sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell’efficacia dei contratti conclusi fuori sede di cui all’art. 30 del TUF e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui al precedente paragrafo relativo all’annullamento della Sottoscrizione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di chiusura di ogni Closing e del Periodo di Sottoscrizione.

Per quanto attiene alla prima emissione di Quote, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il Valore Unitario della Quota iniziale, pari ad Euro 100. Le eventuali emissioni successive alla prima saranno effettuate sulla base del Valore del patrimonio netto calcolato il primo Giorno di Valutazione successivo alla data di chiusura di ogni Closing. Le Quote sono attribuite ai Partecipanti il primo giorno lavorativo successivo al Giorno di Valutazione.

L’importo netto delle Sottoscrizioni viene attribuito al Fondo il giorno di emissione delle Quote con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore.

A fronte di ogni Sottoscrizione, successivamente all’emissione delle Quote, la SGR (ovvero il *nominee*, nei casi di Sottoscrizione con la modalità “*nominee* con integrazione verticale del collocamento”) provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di Sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di Quote attribuite, il Valore Unitario della Quota al quale le medesime sono state sottoscritte, nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

La Sottoscrizione delle Quote del Fondo avviene, esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione, mediante versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della Sottoscrizione è pari a Euro: (i) 5 (cinque) milioni per quanto attiene alle Quote di Classe A1; (ii) 50.000 (cinquantamila) per quanto attiene alle Quote di Classe A2 e (iii) 10.000 (diecimila) per quanto attiene alle Quote di Classe A3, A4 NP e M. Eventuali Sottoscrizioni successive non potranno essere inferiori a Euro 10.000 (diecimila) per tutte le Classi di Quote.

La Sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR;
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- secondo la modalità “*nominee* con integrazione verticale del collocamento” ai sensi dell’art. 10.5 del Regolamento di gestione del Fondo, per i collocatori che vi aderiscano.

La Sottoscrizione di Quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del Sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle Commissioni di Sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. Si considerano ricevute in tempo le domande pervenute alla SGR o ai soggetti collocatori entro le ore 13.00 del giorno di chiusura di ogni Closing.

La Sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul Modulo di Sottoscrizione o contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi d'investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di Sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli Sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle Quote nel Certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, nel qual caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo oppure in caso di revoca del mandato oppure su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

La Sottoscrizione delle Quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "*nominee* con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "*nominee*" agisce in qualità di collocatore primario del Fondo e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari ("ente mandatario") dallo stesso nominati. Tale modalità di Sottoscrizione è disciplinata dal Modulo di Sottoscrizione, documento in cui il Sottoscrittore conferisce:

- mandato senza rappresentanza al collocatore primario affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore provveda a:
 - a. sottoscrivere le Quote del Fondo e procedere alle successive eventuali operazioni di rimborso delle stesse come disciplinate dall'Art. 13 del Regolamento di gestione del Fondo;
 - b. richiedere l'immissione delle Quote nel Certificato cumulativo in nome proprio e per conto terzi di cui all'art. 11 del Regolamento di gestione del Fondo;
 - c. espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.
- mandato con rappresentanza all'ente mandatario per:
 - a. l'inoltro al collocatore primario delle richieste di Sottoscrizione e di rimborso, gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale;
 - b. la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento e l'eventuale pagamento al Sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi disciplinati dall'Art. 13 del Regolamento di gestione del Fondo.

I mezzi di pagamento sono intestati dal Sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del Sottoscrittore medesimo, a:

- a. incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di Sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel Modulo di Sottoscrizione, le relative somme: (1) su apposito conto corrente acceso presso il collocatore primario oppure, in assenza di tale conto (2) su un conto tecnico del collocatore primario (di seguito il "Conto Tecnico del collocatore primario");
- b. inviare al collocatore primario contestuale richiesta di Sottoscrizione delle

Quote dei Fondi.

Ricevuta la richiesta di Sottoscrizione, il collocatore primario provvede:

- a. ad inviare alla SGR un'unica domanda di Sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di Sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario;
- b. ad addebitare:
 - il conto del collocatore secondario presso di sé, oppure, in assenza di detto conto
 - il Conto Tecnico del collocatore primario
- c. ad accreditare:

con la medesima data valuta dell'addebito di cui al precedente alinea, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati dall'art. 5 del Regolamento di gestione del Fondo a carico dei singoli Partecipanti) sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario.

Le Quote sottoscritte sono immesse nel Certificato cumulativo ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni dei Sottoscrittori finali.

Il Sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti.

Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del Fondo sul conto acceso presso il Depositario, intestato alla SGR e rubricato a nome del Fondo, da effettuarsi con valuta entro e non oltre il primo Giorno di Valutazione successivo alla data di chiusura di ogni Closing.

In caso di Sottoscrizione con le modalità descritte sopra, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal Sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
- addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.

Laddove alla data di chiusura di un Closing sia raggiunto l'Ammontare Massimo, verranno accettate le Sottoscrizioni in ordine cronologico fino al raggiungimento dell'ammontare massimo e quelle successive verranno cancellate.

Rimborso e Liquidazione

Poiché il Fondo è un ELTIF, i Partecipanti non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di gestione del Fondo (e sotto riportato) in tema di rimborsi anticipati e di liquidazione anticipata del Fondo.

Rimborso anticipato

In deroga a quanto previsto in termini generali circa il fatto che i Partecipanti non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo, è possibile richiedere il rimborso Anticipato di Quote alle seguenti condizioni:

- (a) i rimborsi anticipati possono essere richiesti solo dopo che siano decorsi tre anni e sei mesi dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, in tre finestre temporali predeterminate della durata massima di tre mesi (ciascuna, “Periodo di Rimborso Anticipato”). In particolare, i rimborsi anticipati potranno essere effettuati nelle seguenti finestre temporali:
 - (1) decorsi tre anni e sei mesi dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione;
 - (2) decorsi quattro anni dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione;
 - (3) decorsi quattro anni e sei mesi dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione;
- (b) le date di apertura e di chiusura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR www.hedgeinvest.it;
- (c) l’importo complessivo dei rimborsi per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato non può superare il 10% delle attività del Fondo di cui all’art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF, calcolato il primo Giorno di Valutazione precedente all’inizio del Periodo di Rimborso Anticipato;
- (d) nel caso in cui - per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato - la SGR riceva domande di rimborso per controvalore eccedente l’importo complessivo di cui alla precedente lett. (c), la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle Quote detenute da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i Partecipanti.

La richiesta di rimborso anticipato corredata dei certificati rappresentativi delle Quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente oppure per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, a partire dal giorno di apertura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato e in ogni caso entro le ore 13.00 del giorno di chiusura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato. In caso di rimborso di Quote dei Fondi sottoscritte con le modalità di *nominee* con integrazione verticale del collocamento, il collocatore primario trasmette alla SGR un’unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.

La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene: (a) le generalità del richiedente; (b) il numero delle Quote o, in alternativa, la somma da liquidare; (c) il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare; e (d) gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il rimborso sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario ovvero - nei casi di operatività secondo la modalità “*nominee* con integrazione verticale del collocamento” - per il tramite dell’ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al par. 5.1 della Nota Informativa.

La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi successivi al relativo Giorno di Calcolo. Laddove l’operatività si svolga con la modalità “*nominee* con integrazione verticale del collocamento”, il Depositario provvede ad accreditare l’ammontare relativo ai rimborsi presso il Conto Tecnico del collocatore primario. Immediatamente dopo l’accredito, il collocatore primario provvede - sotto la propria responsabilità e per pari valuta - al pagamento

al Sottoscrittore degli importi dei rimborsi al Sottoscrittore al netto di spese, commissioni o ritenute ove applicabili. Il pagamento può avvenire:

- (i) per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il Sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato, ovvero
- (ii) direttamente al Sottoscrittore, nel rispetto delle modalità di pagamento dallo stesso richieste, eventualmente per il tramite di un soggetto terzo delegato.

La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.

Il valore del rimborso è determinato in base al Valore Unitario della Quota calcolato l'ultimo Giorno di Valutazione disponibile del trimestre di calendario successivo rispetto a quello in cui si è chiuso il Periodo di Rimborso Anticipato e nel corso del quale la domanda di rimborso è pervenuta alla SGR.

Qualora il controvalore della Quota non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante richiedente il rimborso, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di gestione del Fondo.

La SGR si riserva la facoltà di ridurre il capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività in cui è investito il patrimonio del Fondo ai sensi del Regolamento di gestione prima della fine del ciclo di vita del Fondo, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse dei Partecipanti. In tal caso, la SGR informerà i Partecipanti in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna Quota posseduta; e (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.

Liquidazione anticipata

La liquidazione del Fondo ha luogo, oltre che alla scadenza del Termine di Durata del Fondo ovvero alla scadenza dell'eventuale Periodo di Grazia, anche prima di tali date: (i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo; (ii) per iniziativa della SGR, nel caso in cui, a seguito della liquidazione della stessa, non sia stata individuato il nuovo gestore del Fondo che sostituisca la SGR; (iii) per iniziativa della SGR, nelle ipotesi previste dal Regolamento di gestione del Fondo, a seguito di delibera dell'assemblea dei Partecipanti di sostituzione della SGR con il nuovo gestore del Fondo.

Liquidazione del Fondo

La liquidazione finale del Fondo ai fini del rimborso delle Quote ai Partecipanti ha luogo alla scadenza del Termine di Durata del Fondo come eventualmente prorogato. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR, previa informativa alla Banca d'Italia. Nel rispetto del termine di cui al Regolamento ELTIF per la comunicazione alla Banca d'Italia del piano dettagliato di smobilizzo, è successivamente data informazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta deliberazione e dell'avvio del Periodo di Disinvestimento del portafoglio del Fondo ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo.

La SGR può prorogare, al massimo per due volte e con delibera motivata del proprio Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno ciascuno (Periodo di Grazia). La SGR delibera

la proroga ove l'integrale smobilizzo degli investimenti non sia potuto avvenire entro il Termine di Durata del Fondo per cause esterne al proprio controllo oppure anche quando la proroga risulti opportuna nell'interesse dei Partecipanti, a giudizio della SGR, in considerazione dell'andamento dei mercati. La SGR comunica la proroga alla Banca d'Italia ed alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della decisione. La delibera di proroga contiene altresì un aggiornamento del piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui attivi che compongono il patrimonio del Fondo. L'eventuale delibera di approvazione del Periodo di Grazia è comunicata ai Partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del Valore Unitario della Quota.

Per quanto attiene alle modalità di liquidazione del Fondo, troverà applicazione la seguente procedura. In particolare, la SGR:

- (a) informa i Partecipanti dell'avvio della liquidazione, mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del Valore Unitario della Quota;
- (b) provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento ELTIF, e portato a conoscenza di Banca d'Italia nel termine di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF;
- (c) terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la redazione del rendiconto di gestione e indicando il Piano di Riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Partecipante; l'ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (i) l'attivo netto liquidato del Fondo e (ii) il numero delle Quote di pertinenza del Partecipante;
- (d) i Partecipanti hanno diritto di percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto;
- (e) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo;
- (f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, viene messo a disposizione dei Partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni Partecipante può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai Partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del Valore Unitario della Quota;
- (g) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto;
- (h) le somme non riscosse dai Partecipanti aventi diritto entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR e rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto della liquidazione del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sotto-rubriche nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore della SGR;

- (i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell'avvenuto riparto a Banca d'Italia.

Reclami

Per eventuali reclami ciascun Sottoscrittore può rivolgersi alla SGR inoltrando comunicazione in forma scritta all'indirizzo della sede della SGR oppure tramite email all'indirizzo: investorsupport@hedgeinvest.it.

I reclami sono trattati dalla SGR e verificati dalla funzione di controllo di conformità (Compliance). La SGR ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Partecipanti.

Il processo di gestione dei reclami si conclude nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR ha definito un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, al fine di comporre il reclamo nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dal Partecipante. Qualora il Partecipante non si ritenga soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010.

Inoltre, il Partecipante potrà, in alcuni casi, ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602 e successive modifiche e integrazioni.

L'ACF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob, che ne supporta l'operatività attraverso un proprio apposito ufficio.

Possono essere sottoposte all'ACF controversie tra clienti *retail* (al dettaglio) e la SGR. Sono investitori *retail* i risparmiatori - anche imprese, società o altri enti - che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dai clienti definiti "professionali". È data facoltà a più investitori di ricorrere congiuntamente all'ACF solo se titolari del medesimo rapporto oggetto di controversia con la SGR.

Per quanto riguarda l'ambito di competenza oggettivo, l'ACF è competente in merito a controversie insorte nell'esercizio delle attività di gestione collettiva del risparmio, consulenza e gestione individuale di portafogli e relative alla violazione da parte della SGR degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative.

Verificato che la controversia rientri nell'ambito di operatività dell'ACF, occorre ancora fare attenzione che:

- la somma richiesta alla SGR non superi euro 500.000 (in caso superi tale ammontare, il Partecipante non potrà ricorrere all'ACF, ma dovrà rivolgersi necessariamente all'Autorità Giudiziaria);
- sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie, ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risultino dichiarazioni di improcedibilità o l'adozione di provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né esista una precedente decisione di merito assunta dall'ACF ovvero una decisione assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;
- sia stato preventivamente presentato un reclamo alla SGR a cui la stessa abbia risposto in maniera insoddisfacente oppure non abbia risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione;

- il ricorso sia presentato entro un anno dalla data di presentazione del reclamo all'intermediario;
- la controversia stessa riferisca ad operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di presentazione del ricorso.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Partecipante ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto con la SGR.

La SGR valuterà i reclami alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni dell'ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, la SGR fornirà al Partecipante adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

Ricorrere all'ACF è gratuito.

La presentazione del ricorso si effettua online attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

Resta impregiudicato il diritto del Partecipante di ricorrere all'Autorità Giudiziaria laddove non sia soddisfatto della decisione arbitrale, fermo restando che tale ricorso è attivabile, a pena di improcedibilità, solo qualora il Partecipante abbia prima esperito una delle procedure conciliative di cui sopra.

Hedge Invest SGR p.A.